

Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A

Valido dal 1o gennaio 2025

Il regolamento della cassa pensione valido dal 1° gennaio 2025 sostituisce la versione 2024 del regolamento della cassa pensione. Non si tratta di modifiche sostanziali, ma soprattutto di chiarimenti.

Articolo	Testo normativo - le modifiche sono evidenziate in grassetto	Commenti
3.2	<p><u>Esame dello stato di salute</u></p> <p><i>In caso di indicazioni false o mancanti sul questionario sullo stato di salute oppure nei confronti del medico di fiducia, oppure in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione al momento dell'adesione alla Cassa Pensione, la Cassa Pensione può recedere dal rapporto contrattuale extraobbligatorio in caso di rischio. Di conseguenza, le prestazioni in caso di rischio vengono limitate per l'intera durata a prestazioni minime ai sensi della LPP (incluse le prestazioni per i superstiti). La Cassa Pensione informerà l'assicurato dell'annullamento del contratto di previdenza extraobbligatorio entro 6 mesi dopo essere venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di comunicazione.</i></p>	<p>Chiarimenti, in particolare in relazione alle violazioni dell'obbligo di collaborazione al momento dell'adesione al fondo pensione.</p>
10.4	<p><u>Contributi</u></p> <p><i>In seguito a malattia o infortunio, in caso di congedo maternità, congedo per l'altro genitore, congedo di assistenza, congedo di adozione o servizio militare, l'obbligo di contribuzione continua finché viene erogato il salario o l'indennizzo salariale (ad es. indennità giornaliera della cassa malati o dell'assicurazione infortuni). I contributi vengono dedotti dal salario o dall'indennizzo salariale erogato.</i></p>	<p>Obbligo di versare i contributi per tutta la durata del pagamento dello stipendio. Integrazione con il congedo dell'altro genitore, il congedo per assistenza e il congedo di adozione.</p>
30.1	<p><u>Assicurazione continuata dopo i 58 anni</u></p>	<p>Integrare con: "Se il periodo di preavviso è inferiore a un mese, la richiesta deve essere presentata entro un mese</p>

Articolo	Testo normativo - le modifiche sono evidenziate in grassetto	Commenti
	<p><i>Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro possono chiedere la continuazione del rapporto di lavoro nella misura precedente e a proprie spese. La relativa richiesta di prosecuzione dell'assicurazione deve essere presentata per iscritto alla Cassa Pensione prima della data di partenza, unitamente alla prova della cessazione del rapporto di lavoro avviata dal datore di lavoro. Se il periodo di preavviso è inferiore a un mese, la richiesta deve essere presentata entro un mese dalla data della dimissione.</i></p>	<p>dalla data delle dimissioni". Questo vale, ad esempio, per le dimissioni senza preavviso o durante il periodo di prova.</p>
39.1	<p><u>Prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione</u></p> <p><i>Fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento regolare, l'assicurato può effettuare un prelievo per proprietà d'abitazione ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà d'abitazione o restituzione del prestito ipotecario). L'importo minimo per il prelievo anticipato è di 20'000 CHF; ciò non si applica all'acquisto di certificati azionari di cooperative edilizie e partecipazioni simili. Per uso proprio si intende l'uso da parte dell'assicurato come luogo di domicilio o dimora abituale. Allo stesso scopo questi può anche costituire in pegno tale importo o il suo diritto alla prestazione previdenziale.</i></p>	<p>Si precisa che l'importo minimo di prelievo di CHF 20'000 franchi svizzeri non si applica all'acquisto di azioni di cooperative di abitazione e partecipazioni simili.</p>
39.8	<p><u>Prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione</u></p> <p><i>In caso di prelievo anticipato, l'aver di vecchiaia viene ridotto dell'importo prelevato anticipatamente. Le prestazioni assicurate per la vecchiaia e per i superstiti si riducono in base all'importo prelevato anticipatamente. Un qualsiasi rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è consentito fino al pensionamento completo, ma non oltre al</i></p>	<p>Si precisa che l'eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato in anticipo è consentito fino al pensionamento completo, al più tardi fino al raggiungimento dell'età normale di pensionamento.</p>

Articolo	Testo normativo - le modifiche sono evidenziate in grasso	Commenti
	<p>raggiungimento dell'età di pensionamento regolare (art. 30c LPP). L'importo rimborsato viene trattato come una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 12. L'importo rimborsato è attribuito all'aveve di vecchiaia LPP e al rimanente avere di vecchiaia nella medesima proporzione applicata al prelievo anticipato.</p>	
47	<p><u>Disposizioni transitorie</u></p> <p>Gli assicurati, che erano già assicurati presso la Cassa Pensione al 31 dicembre 2014</p>	<p>Cancellazione delle disposizioni transitorie per gli assicurati che al 31 dicembre 2014 erano già assicurati nell'istituto di previdenza e a quel momento mancavano meno di 10 anni all'età di riferimento. Questa regola può essere cancellata dato che le persone coinvolte non sono più assicurate come persone attive nell'istituto di previdenza.</p>